

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti di primo dirigente nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.**

### IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1984, con il quale la carriera direttiva di ragioneria del ruolo delle segreterie universitarie è stata dichiarata corrispondente alla carriera direttiva amministrativa del ruolo delle segreterie universitarie;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 20;

Considerato che alla data del 27 febbraio 1986 risultano disponibili per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro G della tabella A allegata alla legge 23 gennaio 1986, n. 23, che sostituisce il quadro G, tabella IX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sessantuno posti da conferire, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione del 50%, mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando non solo per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione dirigenziale costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando, in ogni caso, la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

#### Art. 1.

##### Numero dei posti

Sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa delle università di cui al quadro G, tabella A, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i seguenti concorsi:

- a) concorso speciale per esami, a diciotto posti;
- b) corso-concorso di formazione dirigenziale a sei posti;
- c) concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti.

#### Art. 2.

##### Ammissione ai concorsi

Al concorso speciale per esami, sono ammessi a partecipare gli impiegati della carriera direttiva appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, che alla data del 27 febbraio 1986 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera medesima.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 27 febbraio 1986 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera medesima.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da altri enti pubblici, appartenenti a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo

comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto o compia almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 27 febbraio 1986.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica predetta alla data del 27 febbraio 1986.

Sono ammessi, ancora, al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla predetta data del 27 febbraio 1986 ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla medesima data nel relativo albo professionale.

Per l'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto c) del precedente art. 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lettere e filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

Sempre ai fini dell'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto c) del precedente art. 1, ai candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente. Il limite di età di 35 anni è elevato di cinque anni per i combattenti, per i partigiani combattenti e profughi e categorie assimilate, di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso pubblico di cui al punto c) del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 27 febbraio 1986.

#### Art. 3.

##### Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi, indicati nel precedente art. 1, dovranno presentare, separatamente per ciascuno di essi, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso speciale per esami, e per il corso-concorso di formazione dirigenziale e su carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio IV.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio IV.

L'amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) qualifica attualmente rivestita e sua decorrenza o attività imprenditoriale o libera professione esercitata;

c) ufficio o ente di titolarità o impresa di appartenenza e, se diversa, l'attuale sede di servizio;

d) il concorso cui intende partecipare, precisandone il numero d'ordine ed il numero dei posti così come risultano indicati nel precedente art. 1. Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà dichiarare tale circostanza in ciascuna domanda nonché allegare la documentazione secondo le modalità previste dai successivi articoli;

e) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 l'aspirante dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà, altresì, dichiarare:

A) Data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione del servizio per nomina in carriera direttiva.

B) Estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, di cui al punto c) del precedente art. 1, l'aspirante non dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di non aver superato alla data del 27 febbraio 1986, i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite;

3) di godere dei diritti politici;

4) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

5) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

6) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la data di decorrenza dell'attività imprenditoriale o professionale nonché la data di iscrizione nel relativo albo.

Tutti i candidati al concorso pubblico di cui al precedente art. 1, punto c), dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diploma di laurea posseduto, precisandone la data di conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non è consentito fare riferimento a documentazione allegata ad altra domanda o inserita nel fascicolo personale.

Non verranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere l'ammissione a più di un concorso.

#### Art. 4.

##### *Documentazione per il concorso speciale per esami*

I candidati che chiedono di partecipare al concorso speciale per esami di cui all'art. 1, punto a), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) certificazione, in carta semplice, riguardante i corsi di formazione e di perfezionamento seguiti;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

#### Art. 5.

##### *Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione, corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo alla legislazione universitaria e alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1987, sarà comunicato il diario delle prove.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che i competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto a), decorrerà dal 27 febbraio 1986.

#### Art. 6.

##### *Documentazione per il corso-concorso di formazione dirigenziale*

I candidati che chiedono di partecipare al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto b) del precedente art. 1 dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dai competenti uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 27 febbraio 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

#### Art. 7.

##### *Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali. . . . .	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio. . . . .	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto. . . . .	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione. . . . .	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali. . . . .	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva. . . . .	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare un periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una

relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertente sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, punto b), dal 27 febbraio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma decimo, art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

#### Art. 8.

##### *Documentazione per il concorso pubblico, per titoli ed esami*

I candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto c), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 27 febbraio 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto c), dovranno allegare alla domanda:

a) curriculum, in carta semplice, sull'attività professionale, redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità;

b) attestato, in carta semplice, di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità dell'iscrizione stessa;

c) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 27 febbraio 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

I liberi professionisti allegheranno altresì l'attestato di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

#### Art. 9.

##### *Concorso pubblico per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . .	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre . . . . .	»	5
c) pubblicazioni scientifiche . . . . .	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . . . .	»	4
e) specializzazioni post-laurea . . . . .	»	6
f) altri titoli culturali . . . . .	»	3

La commissione giudicatrice stabilirà prima dell'espletamento delle prove scritte, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo dei punteggi stabiliti nel comma precedente.

La commissione giudicatrice, inoltre, preliminarmente alla revisione delle due prove scritte procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati che abbiano partecipato alle medesime prove.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal totale dei punteggi riportati nei titoli. A parità di merito si applicano i criteri di cui al successivo art. 10 del presente bando.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quelle dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, punto c), dal 27 febbraio 1986, ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 27 febbraio 1986.

#### Art. 10.

##### *Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendono far valere i titoli validi ai fini della precedenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

#### Art. 11.

##### *Documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Sez. 1, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e certificato dei carichi pendenti;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria dell'USL di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto, o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'autorità sanitaria competente e comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre, in carta da bollo, copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato, nonché i documenti di cui ai punti 1) e 6).

I candidati che si trovano alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;  
b) estratto dell'atto di nascita;  
c) certificato generale del casellario giudiziale;  
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1963, n. 15.

#### Art. 12.

##### *Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo comma e seguente, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

#### Art. 13.

##### *Ritiro documentazione*

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

#### Art. 14.

##### *Norme di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1986  
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 313

86A9576

### Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma

#### IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1984, registro n. 34, foglio n. 337, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico laureato tra i quali un posto alla seconda clinica oculistica, facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1985, registro n. 82, foglio n. 316, con il quale è stata rettificata l'assegnazione del posto summenzionato che deve intendersi assegnato all'istituto di oftalmologia (per la seconda cattedra di clinica oculistica), facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 3629 del 26 giugno 1984 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Vista la deliberazione n. 1488 adottata dalla Corte dei conti in sezione del controllo, nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Decreta:

#### Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria (ottava qualifica funzionale) presso l'istituto di oftalmologia (seconda cattedra di clinica oculistica) - facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

#### Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia.